



legislazione in ITALIA / [proposte di legge](#) / [leggi in vigore](#)  
 Manifesto per il diritto a costruire in terra cruda / [Manifeste pour le droit de construire sur la terre](#)

[proposte di legge](#) / [mozione d'appoggio](#) / [documenti](#)**XX**

*indice*

<b>XVI Legislatura</b>	<p><b><u>PROPOSTA DI LEGGE SCHIRRU</u></b>                  "Disposizioni per la promozione delle costruzioni in terra cruda" (2358)  <i>presentata il 2 aprile 2009</i></p>
<b>XV Legislatura</b>	<p><b><u>DISEGNO DI LEGGE - N° 1349</u></b>                  disposizioni a sostegno delle costruzioni in terra cruda</p>
<b>XIV Legislatura</b>	<p><b><u>PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Marco LION</u></b>                  Modifiche alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.</p>
	<p><b><u>NORME a sostegno della edificazione in terra cruda</u></b>                  Proposta di legge dell'On. Michele Cossa</p>
	<p><b>IL TESTO UNIFICATO</b>  <b><u>Provvedimenti per le costruzioni in terra cruda (C. 2347 Lion e C. 4019 Cossa)</u></b>   <b><u>Vedi il Voto delle COMMISSIONI PARLAMENTARI</u></b></p>

**XIV LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI  
N. 2347**

**PROPOSTA DI LEGGE  
d'iniziativa del deputato LION**

**Modifiche alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  
provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per  
le zone sismiche**

Presentata il 14 febbraio 2002

Onorevoli Colleghi! - Con le ricorrenti crisi petrolifere degli anni '70 sono crollate innumerevoli certezze e pratiche convenzionali proprie della civiltà contemporanea, specialmente nel settore industriale e della politica energetica.

Ne sono stati indizi premonitori la legge n. 373 del 1976, ora abrogata, sull'isolamento termico degli edifici e la legge n. 308 del 1982 sugli incentivi all'impiego delle fonti energetiche alternative nelle costruzioni, dove si notano gli effetti delle pressioni del mercato in genere, e delle potenze industriali multinazionali in particolare: disposizioni normative entrambe incentrate sugli aspetti prevalentemente tecnicistici della questione, segno di una pressione particolare posta dall'industria chimica e metalmeccanica alla classe politica che allora ne ha trasformato in norme le relative richieste, facendo leva soprattutto su parametri di fisica tecnica (coefficiente di dispersione termica, ad esempio) che privilegiano l'impiego di pannelli sottili o di impianti di captazione dell'energia solare che possono essere impiegati efficacemente nelle nuove e nelle vecchie costruzioni, così come il mercato dell'International Style ce le presenta ancora oggi, cioè con muri sottili di circa 30 centimetri (maggiore superficie utile vendibile) e con le forme e le disposizioni del tutto indipendenti dai fattori ambientali di esposizione al sole e ai venti dominanti del luogo (distorsione dovuta alla casualità della forma della proprietà terriera che condiziona la struttura dei piani edilizi comunali).

La presente proposta di legge intende includere la struttura in terra cruda tra quelle utilizzabili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1974 per la costruzione di edifici nelle zone sismiche.

L'architettura di terra, utilizzando le risorse del suolo su cui è costruita, stimola iniziative locali decentrate rispetto ai sistemi di produzione accentrati, promuove l'invenzione di apparecchiature di cavatura e messa in opera di costo molto contenuto, come le impastatrici a bicchiere e le macchine intonacatrici moderne e, inoltre, promuove un'imprenditoria artigianale capace di attivare molti posti di lavoro,

svincolando parzialmente l'industria edilizia dal dominio delle grandi imprese di costruzione e delle multinazionali industriali produttrici di materiali a forte contenuto chimico.

Dagli anni '70, tuttavia, e, soprattutto dopo la famosa esposizione al centro Georges Pompidou di Parigi del 1981, gli studi relativi agli aspetti energetici ed ambientali degli edifici sono stati estesi ad aspetti di fisica tecnica e di collocazione urbanistica, con il chiaro intento di fare leva sui parametri propri dei materiali e dei siti urbani, come l'inerzia termica ed il flusso termico, per quanto riguarda i primi, e l'insolazione solare e l'esposizione ai venti, per quanto riguarda i secondi.

Molti contemporanei hanno giudicato superficialmente la costruzione di terra come un arcaismo desueto o una sopravvivenza folcloristica, mentre già allora negli USA ed in altri Paesi si tendeva a dimostrare in concreto che l'architettura di terra avrebbe avuto davanti a sé un nuovo avvenire, soprattutto per la bassa sensibilità alle variazioni climatiche del caldo e del freddo esterni, dovuta all'elevata inerzia termica propria della terra e dei materiali naturali pesanti in genere.

Considerato che nel nostro Paese è in corso una sempre maggiore richiesta di qualità abitativa, che si evidenzia nella fuga dalla città e dal "casermone pluripiano", così nelle grandi come nelle piccole realtà urbane, appare improcrastinabile affrontare il problema con una normativa appropriata, che consenta, quando addirittura promuova, l'impiego di questa tecnologia ormai matura.

Iniziative considerevoli sono state promosse anche dal Centre pour le Développement Industriel dell'Unione europea.

Nonostante la molteplicità delle civiltà e delle culture tradizionali, la casa di terra è impiegata dagli Stati Uniti d'America all'Africa nera, dall'India al Magreb, dal Medio Oriente all'America Latina, ed in Europa si hanno notevoli impieghi nel nostro Paese ed in Francia (zone di Lione, Grenoble, Reims, Avignone, Tolosa, Rennes e Chartres, di differente esposizione climatica) in Spagna e anche nei Paesi piovosi come l'Inghilterra, la Germania e la Danimarca. Alcuni esemplari hanno raggiunto in Germania età sorprendenti anche di 200 anni e sono ancora ben conservati, anche con altezze fino a 4-5 piani, con muri alla base di 70 centimetri di spessore. Nei Paesi poveri si trovano pure intere città costruite in terra, in cui gli immobili raggiungono altezze talvolta di più di 6-8 piani fuori terra (come nella città di Shibam nello Yemen del sud, detta la "Manhattan yemenita"), e con età che nel caso delle mura di Marrakesh si datano al XII secolo, in quello delle chiese spagnole negli USA al XVI secolo, e per i monasteri copti dell'Egitto al XVIII secolo. Circa il 40 per cento della popolazione mondiale, secondo le statistiche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, abita in case di terra. Nei Paesi industrializzati questo materiale, abbandonato negli anni della recente ricostruzione postbellica, è stato riscoperto per le sue qualità di risparmio energetico, ecocompatibilità e salubrità, e per il comfort abitativo.

In Italia diverse regioni hanno predisposto finanziamenti per il recupero degli esemplari presenti sul proprio territorio, tra le quali la regione Abruzzo mediante le leggi regionali n. 17 del 1997 e n. 15 del 2001. Esemplari di case di terra cruda si trovano diffusamente nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Calabria, Sardegna e, con diversi esemplari, anche nel Piemonte, Lombardia, Friuli, Umbria e Basilicata, a testimonianza di una tradizione costruttiva affidabile e solida anche nelle zone sismiche, impiegata fin dall'antichità, come

dimostra la estesa produzione bibliografica in merito. Il loro degrado è avvenuto soprattutto recentemente per l'azione dell'acqua a causa del crollo dei tetti dovuto all'incuria.

La Germania ha normato i principali aspetti tecnologici mediante le norme DIN. Sulla materia, inoltre, sono stati editi, negli ultimi 15 anni, diversi importanti manuali tecnici, dei quali due in Francia e nel Regno Unito, a conferma della raggiunta maturità tecnica del settore.

Se la terra ha consentito di costruire nelle civiltà preindustriali tanto palazzi sontuosi e giganteschi quanto abitazioni modeste, lo stesso avviene oggi nelle nazioni ipersviluppate o sottosviluppate, con il comune denominatore di affrontare il risparmio energetico sia relativamente alla fase di cavatura delle materie prime, sia del trasporto in loco dei materiali, sia della costruzione vera e propria, sia del riscaldamento/climatizzazione nella fase di gestione, sia nella manutenzione e, non ultimo, del riciclo dei materiali componenti al termine del ciclo di vita utile, che per una abitazione può essere dimensionato su un arco temporale di 50-100 anni.

Sono stati realizzati recentemente diversi interventi costruttivi, come quello di Lione in Francia, per diverse centinaia di alloggi in terra cruda. Nel nostro Paese da anni sono in corso ricerche e sperimentazioni su nuove modalità di posa in opera con l'intervento di diverse università, anche in collegamento con università estere e nell'ambito di progetti con contributi finanziari dell'Unione Europea. Ma nel nostro Paese, il cui territorio è prevalentemente sismico, le norme sono ingiustificatamente severe, ignorando del tutto la possibilità di impiego di tali tecniche di costruzione, segno di una scarsa conoscenza tecnica e meccanica della terra cruda come materiale per impiego strutturale, usato in zone anche altamente sismiche come il Nuovo Messico e la California negli USA.

Cenni tecnologici.

Il materiale base, costituito da terra cruda nella forma di argilla, talora con presenza di sabbia e ghiaia fina, viene generalmente cavato sul posto della costruzione da erigersi, ed impiegato con quattro tecnologie prevalenti:

Adobe: il mattone è formato con impasto molle, prima seccato al sole, e poi posato con legante, sempre del medesimo impasto;

Bauge: l'impasto molle mescolato a paglia o altre fibre vegetali, in forma di cilindri, viene posato e compresso a mano, quindi si procede all'asportazione delle irregolarità mediante apposito attrezzo;

Pisè: l'impasto molle viene gettato e compresso entro una cassaforma a corsi di altezza di mezzo metro per volta, nello spessore del muro da eseguire, quindi lasciato asciugare prima di procedere al corso successivo;

Colombage: predisposta una struttura lignea, che sarà strutturalmente collaborante, si procede all'applicazione dell'impasto molle, fino ad ottenere tramezzi e perfino muri portanti.

Qualora le caratteristiche fisiche del materiale cavato sul posto sia scadente, o per conferire maggiori prestazioni meccaniche, oggi si può

ricorrere all'aggiunta di leganti, come cemento, calce e bitume, in percentuale variabile dal 2 al 4 per cento, da impastare con la terra nella forma tecnologica detta della "terra stabilizzata", usata anche nella costruzione dei sottofondi stradali e per piste di aeroporti, a conferma della maturità tecnologica raggiunta in altri settori di impiego.

Caratteristiche di bio-sostenibilità.

Riguardo al comfort occorre ricordare:

la stabilità termica dovuta alla grande massa termica che consente accumulo di energia solare e bassa dispersione in inverno, e mediante semplici aggetti per schermare dal sole in estate, mantenendo una temperatura interna di almeno 5 gradi inferiore rispetto all'esterno;

l'alto grado di isolamento acustico;  
la capacità di regolare l'umidità atmosferica interna, mantenendola su valori ottimali del 40-45 per cento, evitando sia gli eccessi di umidità che quelli di secchezza.

L'umidità trattenuta dalla terra cruda ha valori simili ai valori ottimali per un buono ed efficiente mantenimento e conservazione delle strutture in legno ad essa adiacente, come le travi di solai o gli architravi in legno di vani di porte e finestre.

La capacità di assorbire le spinte sismiche e la resistenza ai grandi venti è stata dimostrata negli USA ed in Canada con l'adozione di una apposita normativa tecnica. Tale requisito può comunque essere migliorato con l'adozione di una struttura interna costituita da un graticcio di pali di legno di piccolo diametro, e da opportune legature agli angoli perimetrali e negli incroci dei muri.

La produzione di cemento genera per reazione chimica una quantità di anidride carbonica pari a circa metà del proprio peso, alla quale va aggiunta una analoga quantità di anidride carbonica prodotta dalla combustione del carbone necessario alla cottura delle marne da cemento: in totale, per una tonnellata di cemento si rilascia nell'atmosfera circa una tonnellata di anidride carbonica, e si consuma circa altrettanto combustibile pregiato.

Con l'impiego della terra cruda tale dispendio energetico e di inquinamento viene risparmiato, permanendo pressoché analoghe, sia nel caso di terra cruda che di terra cotta o cemento, le esigenze energetiche per le lavorazioni di messa in opera.

I costi per l'escavazione del materiale sono gli stessi di quelli necessari allo sbancamento dei locali scantinati degli edifici tradizionali, con il pregio di non produrre rifiuti speciali da inoltrare a discarica. Anche i costi per il trasporto dalla cava alla fabbrica e da questa al cantiere vengono del tutto eliminati. Ne risulta, in media, un risparmio in termini monetari di circa il 20-40 per cento, valore che considerato in termini energetici è senz'altro superiore.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) struttura in terra cruda".

#### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. (Edifici con struttura in terra cruda) - 1. Si intendono per edifici con struttura in terra cruda quelli costituiti da argilla, con possibile presenza di limo, ed inerti fini tali da consentire una plasticità e coesione adeguate alla resistenza richiesta alla sezione muraria. Al fine di conferire ulteriore resistenza possono essere aggiunti all'impasto fibre vegetali, o altre fibre non metalliche, e stabilizzanti nella proporzione opportuna.

2. Con la struttura di cui al presente articolo è consentita la costruzione di edifici con due piani fuori terra, mentre un eventuale piano scantinato deve avere struttura scatolare in calcestruzzo semplice o armato.

3. Gli orizzontamenti delle strutture di cui al presente articolo devono essere in legno".

#### Art. 3.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta un decreto al fine di specificare le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, che tenga conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere tra i sistemi costruttivi la struttura in terra cruda, indicando l'altezza massima degli edifici, che deve essere compresa tra 6,2 e 7,5 metri;

b) per le costruzioni in terra cruda è ammesso uno scantinato o un seminterrato con altezza massima di piano non superiore a 3,5 metri. Nel caso di terreni in pendenza non sono ammessi altri aumenti di altezza;

c) la pianta dell'edificio deve essere assolutamente regolare e possibilmente simmetrica, con muri portanti che si incontrano ortogonalmente. Non sono consentite sporgenze o rientranze planimetriche o altimetriche nell'involucro portante esterno. Nel caso di pianta rettangolare il rapporto tra lato minore e lato maggiore non deve risultare inferiore ad  $1/2$ ;

d) ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri solo ortogonalmente, ad esso ben ammorsati secondo quanto previsto dalla lettera e), ad interasse non superiore a 5,50 metri e non inferiore a 4,30 metri. Tali valori non tengono conto di eventuali rivestimenti non portanti che venissero aggiunti al muro;

e) la distanza tra i vani delle aperture sui muri esterni e i muri portanti ortogonali deve essere di almeno 80 centimetri, misurata nella facciata interna o esterna più corta; tale larghezza si intende non comprensiva

dello spessore del muro ortogonale. I maschi murari devono essere di lunghezza in pianta non inferiori a 2,20 metri, comprendendo in tale misura anche l'eventuale solido di intersezione tra muri ortogonali;

f) lo spessore dei muri maestri deve essere non inferiore a 55 centimetri all'ultimo piano e non inferiore a 70 centimetri al piano sottostante. I muri interni devono avere lo stesso piano medio;

g) le tramezzature non portanti devono essere efficacemente collegate a quelle portanti, eventualmente anche mediante l'impiego di armature sottili opportunamente distribuite, in legno o altra fibra non metallica;

h) i collegamenti tra muri maestri devono essere rinforzati, per una lunghezza di almeno 120 centimetri dal punto di incontro degli assi geometrici, da correnti in legno perpendicolari tra loro o a croce muniti di ritegno finale saldamente uniti tra loro, posti orizzontalmente ed in asse ai muri medesimi, e di sezione di almeno 6x6 centimetri, distribuiti almeno in numero di 3 nell'altezza del vano e, in ogni caso, a distanza non superiore a 100 centimetri. In sostituzione, sono ammesse legature di altra fibra non metallica, opportunamente distribuite nell'altezza;

i) al di sopra dei vani di porte e finestre, sia interni che esterni, devono essere disposti architravi in legno o in cemento armato di adeguata sezione, sporgenti da ogni lato dell'apertura di almeno 50 centimetri rispetto alla massima larghezza del vano medesimo;

l) gli orizzontamenti devono essere non spingenti e realizzati esclusivamente in legno. Ogni trave dei solai e del tetto deve essere realizzata in legno, deve essere ancorata con staffe metalliche ad un elemento orizzontale di ripartizione sufficientemente rigido a flessione posto in asse alla muratura, realizzato del medesimo materiale e per una lunghezza, misurata longitudinalmente al muro, di almeno 80 centimetri, o su un elemento continuo per l'appoggio di più travi;

m) le fondazioni possono essere realizzate in muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga disposto un cordolo in cemento armato, le cui dimensioni e armatura devono essere conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d) dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996;

n) è consentita la realizzazione di un solo piano scantinato o seminterrato, da realizzare con pareti in calcestruzzo semplice o armato, di spessore maggiore di 20 centimetri rispetto allo spessore dei muri soprastanti nel caso di calcestruzzo semplice, o pari alle murature soprastanti nel caso di calcestruzzo armato;

o) il piano di appoggio delle murature in terra deve essere opportunamente impermeabilizzato dall'umidità di risalita;

p) al livello di attacco a terra la superficie esterna delle murature in terra cruda deve essere protetta da una superficie in materiale lapideo o legno di altezza di almeno 80 centimetri al di sopra della sistemazione esterna;

q) al livello del piano di gronda deve essere realizzata una cordolatura orizzontale in legno di sezione di almeno 15x15 centimetri, con

opportune giunzioni metalliche agli incroci, e ancorata alla muratura con elementi in legno posti verticalmente di altezza di almeno 60 centimetri, di sezione di 5x5 centimetri, o mediante altra fibra non metallica ben distribuita nella lunghezza;

r) non è consentito inserire nei muri maestri né le scatole né le condotte idriche o di fluidi di qualunque tipo; esse devono, inoltre, essere ispezionabili facilmente per tutta l'estensione in cui si trovino adiacenti alle murature. I canali di gronda per la raccolta delle acque piovane del tetto devono essere realizzati in aggetto di almeno 50 centimetri, rispetto al profilo esterno delle murature;

s) le tubazioni di altri impianti devono preferenzialmente correre all'interno dei sottofondi dei pavimenti e possono essere incassate per una altezza dal pavimento o dal soffitto di soli 120 centimetri; non è consentito, altresì, inserire nei muri maestri scatole con fronte maggiore di 1000 centimetri quadrati, né di spessore superiore a 15 centimetri;

t) l'impasto con cui si realizzano i blocchi o i getti deve essere costituito da argilla, con possibile presenza di limo, ed inerti fini tali da consentire una plasticità e coesione adeguate alla resistenza richiesta alla sezione muraria. Possono essere aggiunte fibre vegetali o altre fibre non metalliche per conferire ulteriore resistenza. Qualora le caratteristiche meccaniche non diano garanzia di un sufficiente coefficiente di sicurezza è consentita l'aggiunta di rispetto al peso del materiale secco non superiore al 4 per cento;

u) l'impasto da utilizzare deve essere sottoposto a prove preventive di schiacciamento e taglio nei laboratori autorizzati, ogniqualvolta si cambi la miscela dei componenti utilizzati, mediante provini cubici di 25 centimetri di lato, e non possono essere utilizzati impasti i cui provini non abbiano raggiunto la resistenza a compressione di 2,40 N/mm<sup>2</sup> (25 kg/cm<sup>2</sup>), e la resistenza a taglio di 0,50 N/mm<sup>2</sup> (5 kg/cm<sup>2</sup>), dopo 28 giorni di stagionatura. I certificati delle prove devono essere raccolti dal direttore dei lavori e sottoposti al collaudatore statico.

[torna su](#)

---

## **Norme a sostegno della edificazione in terra cruda** **Proposta di legge dell'On. Michele Cossa**

ONOREVOLI COLLEGHI!

La presente proposta di legge ha la finalità di sostenere il recupero delle tecniche costruttive in terra cruda.

Il miglioramento generale della qualità della vita umana nel rispetto sempre maggiore dell'ambiente e della natura, è uno degli obiettivi



fondamentali che una civiltà post industriale come la nostra deve perseguire. Il superamento di una fase di sviluppo rapido e disordinato delle città moderne e delle loro periferie ha aperto il dibattito relativo alle attività dell'abitare e del costruire, ed ha portato ad una valutazione sempre più attenta di tecniche edilizie alternative a quelle attualmente più diffuse. Inoltre, oggi è sempre più importante il tema del recupero dei centri storici e del riuso di vecchie e centrali aree urbane rispetto alla costruzione di quartieri nuovi.

Rispetto a queste nuove esigenze ci vengono in aiuto tecniche edilizie che hanno origini antichissime e nascono in tempi immemorabili, quando l'esigenza abitativa veniva risolta dall'uomo edificando da sé il proprio ricovero con i materiali più facilmente reperibili sul posto: terra, acqua, pietra, legno...

Fra tutti i materiali naturali la terra cruda, oltre ad essere uno dei più diffusi e più anticamente usati, è anche quello che oggi può rispondere meglio a esigenze di ecologia, sviluppo sostenibile e qualità del costruire e dell'abitare.

La costruzione in terra cruda è diffusa a livello mondiale in regioni molto diverse fra loro per clima e morfologia oltre che storia e cultura.

In Italia, la diffusione di manufatti in terra cruda riguarda buona parte del territorio nazionale e in particolare le regioni Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Calabria, Piemonte, Lombardia, Friuli, Umbria e Basilicata.

Questo ha portato allo sviluppo di svariate tecniche a seconda del tipo di terra utilizzabile, delle caratteristiche climatiche, dei materiali accessori disponibili (inerti, legno), e delle diverse tradizioni costruttive locali.

Il materiale impiegato per la realizzazione di manufatti in terra cruda è composto fondamentalmente da argilla, talora con presenza di sabbia o inerti con dimensione superiore (ghiaia fine) e, a seconda delle tecniche, paglia.

Oggi le tecniche tradizionali più conosciute sono:

**Adobe:** prevede la realizzazione di mattoni in terra cruda senza compressione, seccati naturalmente.

**Pisè:** prevede la realizzazione di murature continue compattando la terra umida versata a strati in assi di legno che fungono da casseri.

Vi sono inoltre altre tecniche, di nuova concezione, che prevedono l'utilizzo della terra in forma diverse:

**Pannelli alleggeriti:** pannelli di terra alleggerita attraverso l'inserimento di materiali leggeri, quali paglia, schegge di legno, pomice o altri, nell'impasto.

**Blocchi estrusi:** prevede l'utilizzo di mattoni crudi destinati alla produzione di mattoni cotti.

**Blocchi compressi:** prevede l'utilizzo di blocchi di terra cruda compressi meccanicamente per aumentarne la resistenza.

A differenza delle altre tecniche edilizie, la terra cruda non implica l'utilizzo di processi industriali per la produzione dei materiali da costruzione ma procedure artigianali o impianti a parziale meccanizzazione.

Per questo tipo di edilizia ciò rappresenta, assieme alla scomparsa di manodopera specializzata, anche uno dei maggiori limiti. Infatti, oggi sono sempre meno diffuse manovalanze capaci di fabbricare sul posto i materiali da costruzione in terra e metterli in opera. D'altronde, sul mercato non è facile reperire materiali da costruzione in terra cruda già pronti a prezzi concorrenziali rispetto quelli dei laterizi e del cemento armato.

Queste competenze e professionalità permangono tuttavia in numerosi artigiani, che hanno dovuto riconvertire la loro professionalità nella costruzione in cemento armato e laterizio. Molti di essi sono ancora in attività e spesso al culmine della loro maturità imprenditoriale e professionale: sono quindi sollecitabili ad un avvio, con le loro imprese, di una attività che può aprire nuovi interessanti spazi di mercato. Strutture di produzione meccanizzate dei mattoni in terra cruda su scala più ampia oggi sono invece utilizzabili per ottenere la ottimizzazione del prodotto e dei suoi costi di produzione, aprendo rilevanti sbocchi occupazionali ad impatto ambientale praticamente nullo. Sarebbero infatti necessari semplicemente l'installazione di impianti di produzione per lavorare la terra con mezzi meccanici, impastatrici, impianti di essiccazione e di conservazione del materiale lavorato. Le dimensioni dell'attività di produzione sono quelle proprie della piccola e media impresa: l'eventuale trasporto del materiale lavorato in cantieri eccessivamente distanti inciderebbe sui costi in misura tale da renderlo sconsigliabile rispetto alla produzione in situ. Questo avrebbe il vantaggio di imporre l'utilizzo di materiali locali, creando una edificazione omogenea alla composizione del sottosuolo.

La costruzione in terra cruda si presenta dunque come strumento di sviluppo sostenibile senza costi per l'ambiente, laddove la costruzione in cemento armato e laterizi ha invece dimostrato tutto il suo impatto negativo sull'ambiente.

La produzione di questi materiali richiede infatti un ingente dispendio di energia per il funzionamento degli impianti, e la combustione che ciò comporta produce un peso di anidride carbonica uguale al peso del cemento prodotto. Le conseguenze sul clima della immissione di anidride carbonica nell'atmosfera sono diventate una emergenza ecologica di enormi dimensioni, e com'è ben noto la necessità della sua riduzione rappresenta uno dei punti fondamentali del Protocollo di Kyoto.

Vi è poi la scarsa inerzia termica dei fabbricati, che impone un ulteriore dispendio di energia per il riscaldamento o il condizionamento degli ambienti. Con sempre maggiore frequenza si parla inoltre della dubbia salubrità di diversi materiali oggi utilizzati per gli intonaci e la tinteggiatura degli interni.

Non solo: le costruzioni in cemento armato ridiventano un problema ambientale anche in fase di demolizione. Dopo più di cinquant'anni di edificazione con tale tecnica, il problema dello smaltimento dei materiali di risulta, già oggi gravissimo, è destinato a peggiorare in misura esponenziale.

Ben diverse considerazioni induce la costruzione in terra cruda, il cui limitatissimo impatto con l'ambiente si registra in tutte le fasi della sua esistenza: dalla costruzione alla fruizione degli edifici e alla loro

demolizione.

La cavatura dei materiali ha gli stessi costi di massima della cavatura del materiale per la produzione del cemento, ma è privo degli ulteriori costi energetici del restante processo produttivo: esso non produce immissioni di anidride carbonica o di altri elementi inquinanti nell'atmosfera.

I materiali usati sono presi dall'ambiente in fase di costruzione e utilizzati direttamente. Tutte le diverse tecniche di edificazione del settore prevedono l'utilizzo esclusivo di terra cruda e di materiali accessori, quali legno, inerti, intonaci a base di terra o calce, o comunque di altri materiali biologici. Il tempo e l'energia impiegati per la posa in opera sono equivalenti per l'edificazione in terra cruda o in cemento e laterizi, con la differenza però che questi ultimi comportano l'uso di materie prime quantitativamente limitate, mentre i materiali naturali sono inesauribili.

Inoltre, la particolare inerzia termica delle costruzioni in terra consente ulteriori economie di energia per il riscaldamento e il condizionamento degli ambienti.

In fase di demolizione tornano direttamente all'ambiente senza processi ulteriori e senza ripercussioni future in termini di smaltimento: la terra tornerebbe ad essere terra, il legno andrebbe in decomposizione, gli impianti, facilmente separabili e riciclabili, rientrerebbero nel ciclo produttivo.

Insomma, i costi iniziali finalizzati al riavvio della cultura della costruzione in terra cruda rappresenterebbero solo un investimento per l'ambiente.

L'impianto della presente proposta di legge prevede che lo Stato, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici in terra cruda, anche prevedendo appositi strumenti finanziari e agevolazioni fiscali; promuove e finanzia attività di studio a livello delle problematiche della edificazione in terra cruda; effettua un censimento ed un monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale, e dei relativi livelli di incremento annuale.

Stabilisce inoltre, mediante apposito provvedimento del Ministro delle Infrastrutture su parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda.

Incentiva, infine, la realizzazione in terra cruda di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Di fondamentale importanza è il ruolo attribuito alle Regioni ed agli Enti locali i quali, nel quadro del nuovo ruolo ad essi riconosciuto dal Titolo V della Costituzione, possono disporre ulteriori strumenti di incentivazione per il raggiungimento delle finalità individuate nella proposta di legge. In particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre, anche in concorso con lo Stato e l'Unione europea, incentivi finanziari ed altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio abitativo in terra cruda, attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza possono offrire un contributo

nella divulgazione dell'edificazione e del recupero degli edifici in terra cruda.

Con riferimento alla formazione professionale, essi possono promuovere iniziative di informazione ed aggiornamento tecnico-professionale nel campo della edificazione in terra cruda, prevedere incentivi per le imprese operanti nella produzione dei materiali, nella costruzione o ristrutturazione di edifici in terra cruda, prevedere incentivi e finanziamenti a favore delle scuole edili e degli istituti di formazione professionale per la realizzazione di corsi in materia di edificazione in terra cruda.

### **Testo della proposta**

#### **Art. 1**

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e sostenere la edificazione in terra cruda quale strumento di sviluppo sostenibile dell'ambiente e di risparmio energetico, di miglioramento della salubrità degli edifici e di salvaguardia dei modi di vita tradizionali.

2. Si intende per edificazione in terra cruda l'insieme delle tecniche costruttive tradizionali o innovative che si basano sull'utilizzo di terra cruda, in forma di blocchi essiccati, getti all'interno di casseri, pannelli essiccati, blocchi estrusi o compressi.

#### **Art. 2**

1. Lo Stato, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione:

- a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici in terra cruda, anche prevedendo appositi strumenti finanziari e agevolazioni fiscali;
- b) stabilisce, mediante apposito provvedimento da adottarsi da parte del Ministro delle Infrastrutture su parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda;
- c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale ed internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le Università degli studi italiane e straniere;
- d) effettua il censimento ed il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale;
- e) incentiva la realizzazione in terra cruda di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

#### **Art. 3**

1. Le regioni e gli enti locali possono disporre ulteriori strumenti di incentivazione per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal Titolo V della parte seconda della Costituzione e dai rispettivi Statuti possono:

- a) disporre, anche in concorso con lo Stato e l'Unione europea, incentivi finanziari ed altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio abitativo in terra cruda;
- b) attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza possono offrire un contributo nella divulgazione dell'edificazione e del recupero degli edifici in terra cruda;

- c) promuovere iniziative di informazione ed aggiornamento tecnico-professionale nel campo della edificazione in terra cruda;
- d) prevedere incentivi per le imprese operanti nella produzione dei materiali, nella costruzione o ristrutturazione di edifici in terra cruda;
- e) prevedere incentivi e finanziamenti a favore delle scuole edili e degli istituti di formazione professionale per la realizzazione di corsi in materia di edificazione in terra cruda, anche al fine di costituire titolo di priorità per le agevolazioni alle imprese del settore.

#### **Art. 4**

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie e degli incentivi fiscali in favore della edificazione in terra cruda, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:
  - a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;
  - b) da misure agevolative concernenti l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
  - c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni.
3. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 5**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**torna su**

---

**IL TESTO UNIFICATO** NEW

**Provvedimenti per le costruzioni in terra cruda (C. 2347 Lion e C. 4019 Cossa).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTA DAL**

**RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL COMITATO  
RISTRETTO  
PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA**

*Art. 1.*

*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l'incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di manufatti che meglio possono rispondere alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, di risparmio e controllo energetico, di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti confinanti.

2. I compiti relativi alle finalità di cui al comma 1 che fanno capo ai diversi livelli di governo sono definiti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

*Art. 2.*

*(Definizione)*

1. Per "edificazione in terra cruda" si intende l'insieme delle tecniche costruttive, tradizionali o innovative, che utilizzano elementi gettati in opera o sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, impieganti come materia prima terre argillose con possibilità di aggiunta di stabilizzanti e fibre naturali, essiccati senza processi di cottura e impiegati sia per strutture portanti che per elementi di completamento o di finitura.

*Art. 3.*

*(Compiti di Stato, regioni, enti locali)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, lo Stato:

- a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche prevedendo apposite misure di sostegno finanziario, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5;
- b) effettua, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale;
- c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università degli studi italiane e straniere.

2. Le regioni e gli enti locali possono programmare interventi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, diretti in particolare a:

- a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda;
- b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda;

- c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo della edificazione in terra cruda;
- d) disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.

**Art. 4.**

*(Norme tecniche)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, provvede a:
- a) disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica;
  - b) stabilire le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, individuando altresì le specifiche aree geografiche in cui è consentita la realizzazione di tali edifici;
  - c) istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita commissione di lavoro composta da riconosciuti esperti del settore, con il compito di provvedere alla individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina delle modalità di realizzazione di edifici in terra cruda.

**Art. 5.**

*(Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi dei cui all'articolo 3, presso il Ministero dell'economia delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le tipologie delle iniziative e degli interventi finanziabili, nonché le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1.
4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 2 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**Art. 6.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'articolo 5, comma 4, pari a 2 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[torna su](#)

---

**Abbiamo trascritto i resoconti dell'attività parlamentare delle Commissioni che stanno esaminando i PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA NEL TESTO UNIFICATO C. 2347 LION E C. 4019 COSSA. NEW**

Ad oggi abbiamo questo quadro: *(clicca sui singoli esami)*

- **Commissione X ATTIVITA' PRODUTTIVE:** [Esame e Conclusione - Nulla Osta](#)
- **Commissione VI FINANZE:** [Esame e Conclusione - Parere Favorevole con Osservazione](#)
- **Commissione VII CULTURA:** [Esame e Conclusione - Parere Favorevole con Osservazione](#)
- **Commissione XII AFFARI SOCIALI:** [Esame e Rinvio - Parere Favorevole](#)
- **Commissione XI LAVORO:** [Esame e Conclusione - Parere Contrario](#)
- **Commissione I AFFARI COSTITUZIONALI:** [Esame e Conclusione - Parere Favorevole](#)

**Vi ricordiamo che l'iter del provvedimento può essere seguito entrando nel sito della Camera ([www.camera.it](http://www.camera.it)) e nei siti di Marco LION e Michele COSSA.**

---

Come potrete leggere su 6 pareri abbiamo un parere contrario e diversi pareri che propongono delle osservazioni. Particolarmente allarmanti per la distanza e la mancanza di sensibilità i pareri espressi dalla Commissione Cultura e Attività Produttive. Per il voto della Commissione Lavoro non c'è che dire: stavano pensando ad altro! Particolare e confortante l'approccio della Commissione Affari Sociali. Al contrario il parere della Commissione Affari Costituzionali appare un po' troppo professorale.

Però, come ci hanno ricordato Lion e Cossa nell'incontro di Solarussa lo scorso 29 gennaio, comunque si sta andando avanti. Potranno esserci problemi legati ai tempi di fine legislatura, ma indubbiamente il passaggio alla Commissione Bilancio potrà rappresentare un momento importante per rifare il punto della situazione.



**Importante:** usate il il **FORUM** del sito **www.casediterra.it** per esprimere le vostre opinioni e commenti da poter trasformare in un nuovo documento di sensibilizzazione.

Di seguito il testo integrale dei lavori delle Commissioni e il Testo Unificato LION e COSSA.

---

**IL TESTO INTEGRALE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI  
PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA.  
TESTO UNIFICATO C. 2347 LION E C. 4019 COSSA .**

**CAMERA Commissione X ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Relatore LAZZARI Luigi (FI)**

**Seduta del 28/09/2004**

**Esame e conclusione - Nulla osta**

*La Commissione inizia l'esame del provvedimento.*

Luigi LAZZARI (FI), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame, frutto dell'unificazione di due proposte di legge, ha la finalità di promuovere e sostenere l'edificazione di costruzioni in terra cruda, materiale composto da argilla impastata con sabbia o ghiaia fine e, a seconda delle tecniche, con paglia. In Italia sono presenti, in ambito sia urbano che rurale, numerose costruzioni in terra cruda, in diverse regioni: Sardegna, Piemonte, Marche, Abruzzo e nel territorio compreso tra Tortona, Novi Ligure e Alessandria dove le case in terra cruda rappresentano quasi il 30 per cento. I vantaggi di tale tecnica costruttiva, sottolineati dalle relazioni alle originarie proposte di legge, possono essere così sintetizzati: ridotto impatto ambientale, poiché non sono richiesti né processi di lavorazione complessi e inquinanti, né l'uso di solventi, né cotture ad alte temperature; contenuti costi di costruzione dovuti principalmente all'eliminazione dei costi di trasporto del materiale per la sua diretta reperibilità nel luogo stesso di costruzione; stabilità termica dell'edificio consentita dalla capacità dell'argilla di mantenere all'interno della casa un microclima costante, regolando l'umidità e la temperatura; elevata resistenza al fuoco per le caratteristiche stesse del materiale; alto grado di isolamento acustico.

Si segnala che negli ultimi anni alcune amministrazioni pubbliche, a livello sia regionale che locale, si sono impegnate nel promuovere operazioni di censimento e di recupero del costruito in terra cruda. È il caso della regione Abruzzo, che ha approvato due leggi regionali finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle case in terra cruda (legge regionale n. 17 del 1997 e n. 5 del 2001), e del Piemonte dove è stata presentata una proposta di legge regionale con la medesima finalità (proposta n. 7345).

L'articolo 1 indica le finalità della legge, volta, come si è detto, a promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia

attraverso l'incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di tali manufatti.

L'articolo 2 definisce l'edificazione in terra cruda, mentre l'articolo 3 elenca i compiti attribuiti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali. In particolare, lo Stato: a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche prevedendo apposite misure di sostegno finanziario; b) effettua il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale; c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università degli studi italiane e straniere. Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, questi possono programmare interventi diretti in particolare a: a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda; b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda; c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo della edificazione in terra cruda; d) disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.

L'articolo 4 prevede la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita Commissione di lavoro composta da riconosciuti esperti del settore, con il compito di individuare i presupposti e le modalità di natura tecnica per la realizzazione di edifici in terra cruda. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge, sentite le proposte definite dalla Commissione all'esito dei propri lavori, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti specificherà, con proprio decreto, le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda e disciplinerà i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica. Con l'articolo 5 si prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, le cui risorse sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, la dotazione del Fondo è di 2 milioni di euro annui, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 6, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

***Tralasciando ogni valutazione in ordine all'effettiva rilevanza della materia oggetto del provvedimento, rileva come le competenze proprie della X Commissione siano coinvolte in***

***misura assai marginale dalla materia in esame. Formula pertanto una proposta di parere nella forma del nulla osta.***

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[torna su](#)

---

**CAMERA Commissione VI FINANZE**

**Relatore SCHERINI Gianpietro (FI)**

**Seduta del 28/09/2004**

**Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).**

*La Commissione inizia l'esame del provvedimento.*

Gianpietro SCHERINI (FI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2347 Lion e C. 4019 Cossa ed altri, recante provvedimenti per le costruzioni in terra cruda, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Il provvedimento in esame mira, come precisa l'articolo 1, comma 1, a promuovere le attività di edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione degli immobili già costruiti con tale modalità, sia incentivando - in determinate aree geografiche - l'edificazione di nuove costruzioni, sul presupposto che tale tecnica meglio possa rispondere alle attuali esigenze di salubrità, compatibilità ambientale e risparmio energetico.

L'articolo 2 chiarisce che per "edificazione in terra cruda" deve intendersi l'insieme delle tecniche costruttive caratterizzate, essenzialmente, dall'impiego di materia prima costituita da terre argillose, eventualmente frammiste a sostanze stabilizzanti e fibre naturali, il cui essiccamento avvenga senza ricorrere a processi di cottura. La norma stabilisce, peraltro, che detta materia può essere impiegata sia per strutture portanti sia per elementi di completamento o di finitura.

L'articolo 3 delinea il riparto di competenze in materia tra Stato, regioni ed enti locali. In particolare, il comma 1 stabilisce i compiti dello Stato, precisando in primo luogo che esso è chiamato ad incentivare l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche mediante apposite misure di sostegno finanziario, nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 5. Si prevede inoltre l'effettuazione, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, del censimento e del monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale di tale patrimonio. Lo Stato promuove inoltre e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale sulle problematiche oggetto della legge, anche in collaborazione con le università italiane e straniere. Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che le regioni e gli enti

locali possano programmare interventi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Tali attività possono essere in particolare dirette a disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda. Inoltre si prevedono "forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda".

Le regioni e gli enti locali possono altresì promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale in materia, nonché disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.

Al riguardo osserva come il riferimento alle "altre agevolazioni" ed alle "ulteriori strumenti di incentivazione" appaia piuttosto generico, non risultando chiaro se esso comprenda anche incentivazioni di carattere fiscale. Al riguardo parrebbe pertanto opportuno precisare meglio il senso di tale disposizione.

L'articolo 4 prevede in primo luogo l'istituzione, ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un'apposita commissione di lavoro, con il compito di provvedere alla individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina della costruzione di edifici in terra cruda.

Il comma 2 dello stesso articolo affida poi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di un decreto avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentita la citata commissione di lavoro, per disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica e stabilisce inoltre le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda.

L'articolo 5 comma 1, istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, al fine di contribuire all'attuazione degli interventi dei cui all'illustrato articolo 3.

L'articolo 5 comma 2, stabilisce che le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, "proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime".

Il comma 3 del medesimo articolo 5 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le tipologie delle iniziative e degli interventi finanziabili, nonché le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo.

Il comma 4 prevede, per gli anni 2005 e 2006, che la dotazione del Fondo di cui al comma 1 sia determinata in 2 milioni di euro annui, stabilendo altresì che, a decorrere dall'anno 2007, al rifinanziamento

del Fondo si provveda in sede di legge finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione **(vedi allegato 1)**.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### ALLEGATO 1

##### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2347 e abbinate, recante <<Provvedimenti per le costruzioni in terra cruda>>, esprime **PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione:**

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tra le altre agevolazioni e gli ulteriori strumenti di incentivazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e d), siano comprese anche incentivazioni di carattere fiscale.

[torna su](#)

---

#### **CAMERA Commissione VII CULTURA**

**Relatore SPINA DIANA Domenicantonio (FI)**

**Seduta del 05/10/2004**

**Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione**

*La Commissione inizia l'esame del provvedimento.*

Domicantonio SPINA DIANA (FI), *relatore*, osserva preliminarmente che per edificazione in terra cruda si intende l'insieme delle tecniche costruttive che impiegano come materia prima terre argillose con aggiunta di stabilizzanti, ghiaia piccola e fibre naturali e che essa viene impiegata sia per le strutture portanti che per le opere di completamento e di finitura. Sottolinea quindi che il testo in titolo ha appunto la finalità di sostenere tale tipologia di edificazione, sia attraverso la tutela e il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia attraverso l'incentivazione, in determinate aree geografiche, di manufatti che meglio possono rispondere ad esigenze di sviluppo sostenibile, di contenimento dei costi edilizi, di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti abitativi.

Rileva che tale tecnica edilizia, in verità, si rinviene, in forma variegata e tuttavia evidente, solo in alcune regioni, quali la Sardegna, il Piemonte e l'Abruzzo, nelle quali è stata peraltro ampiamente disciplinata e incentivata (specie in Sardegna attraverso i Programmi operati regionali).

L'articolo 3 disciplina in modo articolato le competenze dello Stato e delle regioni. In particolare lo Stato ha compiti di incentivazione e recupero, che esercita attraverso le risorse di un apposito fondo, istituito dal successivo articolo 5; esso inoltre effettua il monitoraggio e il censimento del patrimonio esistente e promuove attività di studio anche in collaborazione con le università italiane e straniere. Le regioni dispongono, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione

europea, agevolazioni e incentivi finanziari anche alle imprese di settore e promuovono iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale.

Esprime quindi alcune perplessità sul testo in esame, perplessità rafforzate dal parere contrario più volte espresso dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, in ragione del fatto che in un Paese ad elevato rischio sismico, quale l'Italia, si introdurrebbe una tecnica costruttiva che, nonostante abbia raggiunto un buon grado di maturità tecnica, non si allinea ancora ai severi parametri previsti dalla normativa antisismica vigente.

Altro profilo problematico è rappresentato, a suo giudizio, dalla potenziale lesione della competenza in materia edilizia e urbanistica assegnata dall'articolo 117 della Costituzione alle regioni. Osserva peraltro che l'articolo 4 prevede l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un decreto, avente "natura non regolamentare", che dovrebbe nel dettaglio stabilire norme tecniche di edilizia.

***Per quel che concerne i profili più direttamente attinenti alle competenze della Commissione, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 1 del testo in titolo siano poco convincenti, considerato che la tutela del patrimonio edilizio in terra cruda non appare, almeno nella maggior parte delle regioni, degno di tutela per il modesto pregio storico-paesaggistico.***

Ritiene invece apprezzabile il previsto coinvolgimento delle università nelle attività di studio nella materia.

Sottolinea quindi che, complessivamente, il provvedimento appare rivolto al contenimento dei costi di costruzione di energia, piuttosto che alla tutela di un bene annoverabile nel patrimonio culturale nazionale.

Conclusivamente, pur tenendo conto dei profili problematici evidenziati, che peraltro investono solo marginalmente le competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, tesa a sottolineare l'opportunità del coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali anche ai fini della definizione delle aree geografiche ove il patrimonio edilizio in terra cruda esistente possa essere ritenuto degno di tutela (*vedi allegato*). Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2347 e abb., recante provvedimenti per le costruzioni in terra cruda; valutato favorevolmente il testo che, attraverso la tutela e la valorizzazione di tale tecnica costruttiva, persegue finalità particolarmente apprezzabili, quali l'incentivazione dello sviluppo sostenibile e il miglioramento della salute pubblica e in particolare della salubrità degli ambienti abitativi; esprime:

PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione:

***all'articolo 4, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'individuazione delle aree geografiche nazionali in cui sottoporre a tutela il patrimonio edilizio in***

***terra cruda esistente.***[torna su](#)

---

**CAMERA Commissione XII AFFARI SOCIALI  
Relatore Giacomo BAIAMONTE ( FI)  
Seduta del 26 e 27/10/2004  
Esame e rinvio - Parere favorevole**

*La Commissione inizia l'esame del provvedimento.*

Giacomo BAIAMONTE (FI), *relatore*, ricorda che il testo unificato sul quale la Commissione Affari sociali è chiamata ad esprimere il parere è volto, come enunciato all'articolo 1, a promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l'incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di manufatti. Precisa quindi che per "edificazione in terra cruda", in base alla definizione recata dall'articolo 2 del provvedimento in esame, si intende un insieme di tecniche costruttive, tradizionali o innovative, di ridotto impatto ambientale, in quanto non richiedono procedimenti di lavorazione complessi ed inquinanti, aventi costi di produzione contenuti e che assicurano un alto grado di isolamento acustico. Si tratta pertanto di tecniche di costruzione il cui impiego consente di contribuire indirettamente al mantenimento del benessere di quanti abitano gli edifici con esse costruiti.

Al riguardo, evidenzia che numerose sono le iniziative e sperimentazioni volte alla reintroduzione delle costruzioni in terra cruda, dovute prevalentemente sia ai contenuti costi di realizzazione rispetto alle tecniche costruttive tradizionali, sia alle caratteristiche intrinseche di tale materiale, cui le moderne tecnologie hanno consentito di raggiungere crescenti standard di sicurezza, resistenza e durata. I vantaggi, sottolineati dalla stessa relazione alla proposta di legge in esame, possono essere sintetizzati, come già rilevato, nel ridotto impatto ambientale, nei costi di costruzione contenuti, nella stabilità termica dell'edificio, nell'elevata resistenza al fuoco e nell'alto grado di isolamento acustico.

Evidenziato che l'edificazione in terra cruda ha una radicata tradizione in alcune aree del paese (in particolare, nelle regioni Piemonte, Sardegna, Marche e Abruzzo) e dunque la sua incentivazione consente anche di contribuire al recupero di edifici storici, ricorda inoltre che in campo internazionale, il settore delle costruzioni in terra cruda ha raggiunto un elevato grado di maturità tecnica. La Svizzera, in particolare, possiede tre codici pratici che riguardano le tecniche e i metodi per le costruzioni in terra e le proprietà dei materiali utilizzati e l'Università di Zurigo, di concerto con l'organizzazione tedesca Dachverband Lehm, sta elaborando un atlante e un manuale sulla costruzione in terra, nonché delle prove sulle caratteristiche termiche, acustiche, di resistenza al fuoco e alle forze meccaniche di questo materiale nelle varie forme in cui è utilizzato.

Rileva quindi che l'articolo 3 del testo in esame definisce i compiti rispettivamente dello Stato, delle regioni e degli enti locali in ordine alla realizzazioni delle finalità perseguite dal provvedimento, mentre

l'articolo 4 prevede che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la commissione di esperti del settore delle costruzioni in terra cruda istituita presso lo stesso dicastero dei lavori pubblici, a disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti anche per interventi edilizi in zona sismica ed a stabilire le norme tecniche per la costruzione di edifici in terra cruda.

L'articolo 5 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, mentre l'articolo 6 individua le modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri. In conclusione, considerato che il testo in esame investe i profili di competenza della Commissione Affari sociali in modo solo marginale, ossia nel senso che l'utilizzo dell'edificazione in terra cruda può rispondere alla crescente richiesta di qualità abitativa in vista del contributo che ciò può recare alla promozione del benessere dell'individuo, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Francesco Paolo LUCCHESI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 26 ottobre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 26 ottobre 2004 è stata svolta la relazione ed il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.

**Piergiorgio MASSIDA (FI) concorda sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, rilevando che il provvedimento è volto a valorizzare e promuovere l'edificazione in terra cruda, un materiale di uso tradizionale in diverse regioni italiane, tra cui la Sardegna, e che possiede requisiti superiori ad altre tecniche edilizie di costo sensibilmente più elevato.**

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

[torna su](#)

---

**CAMERA Commissione XI LAVORO  
Relatore GALLI Daniele (FI)  
Seduta del 03 e 11/11/2004  
Esame e conclusione - parere contrario**

*La Commissione inizia l'esame.*

Daniele GALLI (FI), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame ha la finalità di promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l'incentivazione alla produzione di manufatti che meglio possono rispondere alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, di risparmio e controllo energetico, di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti confinanti. Per "edificazione in terra cruda" si intende l'insieme delle tecniche costruttive,



tradizionali o innovative, che utilizzano elementi gettati in opera o sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, impieganti come materia prima terre argillose con possibilità di aggiunta di stabilizzanti e fibre naturali, essiccati senza processi di cottura e impiegati sia per strutture portanti che per elementi di completamento o di finitura. Le tecniche di costruzione in terra cruda consentono di limitare l'uso di materiali a forte contenuto chimico e di incentivare l'indotto derivante da iniziative locali (esistono esemplari di case di terra cruda nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Friuli, Umbria e Basilicata e numerose regioni hanno predisposto incentivi per il recupero degli esemplari presenti sul proprio territorio). Tuttavia, nel corso dell'esame nella sede della Commissione di merito, sono state sollevate perplessità in ordine all'effettiva resistenza alle sollecitazioni sismiche di elevata intensità. Il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso una nota recante il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in cui si sottolinea che la tecnica costruttiva in terra cruda, ove attuata in altre nazioni esposte all'attività sismica, ha mostrato evidenti limiti in termini di resistenza strutturale: in Messico ed in Salvador gli edifici realizzati con tale tecnica hanno subito i maggiori danni, con numerosi crolli e rilevante numero di vittime. Ricorda poi il recente terremoto in Iran, che ha interamente distrutto un'intera area costruita con criteri inadeguati dal punto di vista sismico. L'articolo 3 ripartisce le funzioni amministrative tra lo Stato e le regioni. L'articolo 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita commissione di lavoro composta da sei riconosciuti esperti del settore delle costruzioni in terra cruda, quattro individuati tra i docenti delle facoltà di architettura e ingegneria delle Università italiane e due individuati tra le maggiori associazioni di bioedilizia italiane, con il compito di provvedere alla individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina della costruzione di edifici in terra cruda. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione di esperti provvede a consegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'esito dei propri lavori ed in particolare una proposta di norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda e una proposta di disciplina dei casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con proprio decreto avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la citata commissione provvede a disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica e stabilire le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda. L'articolo 5 prevede che presso il Ministero dell'economia delle finanze sia istituito il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda. L'articolo 6 reca infine la norma di copertura finanziaria. Ritenendo improprio intervenire per legge al fine di favorire un materiale rispetto ad un altro, preannuncia il proprio orientamento

contrario al provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**Daniele GALLI (FI), relatore, evidenziato come non sussistano elementi tecnici a sostegno di un trattamento di favore per le costruzioni in terra cruda rispetto a quelle effettuate con altri materiali, formula una proposta di parere contrario.**

Aldo PERROTTA (FI), apprezza le considerazioni del relatore, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[torna su](#)

---

**CAMERA Commissione I AFFARI COSTITUZIONALI**  
**Relatore AMICI Sesa (DS-U),**  
**Seduta del 25/11/2004**  
**Esame e conclusione - Parere favorevole**

*Il Comitato inizia l'esame.*

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante provvedimenti per le costruzioni di terra cruda, come risultante a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente. Rileva quindi che le disposizioni recate dal testo in esame, essendo finalizzate a promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, appaiono riconducibili alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004, è da ritenersi ascrivibile nell'ambito della materia "governo del territorio", la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all'ambito materiale cui sembrano riconducibili le disposizioni in esame, osserva inoltre che il provvedimento appare altresì perseguire finalità di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117. Fa quindi presente che il provvedimento presenta taluni profili di criticità. In particolare, ritiene censurabile la disposizione recata del secondo comma dell'articolo 4 che, non potendo essere ascritta nell'ambito della materia "ordine pubblico e sicurezza", alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che interpreta restrittivamente il disposto della lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attribuire una competenza di tipo normativo di dettaglio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in un ambito materiale riservato alla potestà normativa delle regioni, fatta salva la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato, appare lesiva del disposto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva infine che il disposto l'articolo 5, che istituisce un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, a destinazione vincolata in un ambito materiale attribuito alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, non

appare conforme al disposto dell'articolo 119, come interpretato dalla Corte Costituzionale. Alla luce delle predette considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni. Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 2).

#### ALLEGATO 2

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2347 e abb., recante provvedimenti per le costruzioni di terra cruda, come risultante a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente, rilevato che le disposizioni recate dal testo in esame, essendo finalizzate a promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, appaiono riconducibili alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004, è da ritenersi ascrivibile nell'ambito della materia "governo del territorio", la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, osservato altresì che il provvedimento appare altresì perseguire finalità di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117, rilevato l'articolo 4, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire, sulla base delle proposte formulate dall'apposita Commissione prevista dallo stesso articolo, norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, ritenuto che la predisposizione di tali norme tecniche, seppure finalizzata anche alla tutela della sicurezza degli edifici, non possa essere ricondotta nell'ambito della "ordine pubblico e sicurezza", alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, (sentenza n. 407 del 2002 confermata, da ultimo con la sentenza n. 162 del 2004) che interpreta restrittivamente il disposto della lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e debba pertanto essere ricompresa nell'ambito della materia "governo del territorio", per la quale appare preclusa allo Stato l'esercizio di una attività normativa di dettaglio, osservato che le disposizioni recate dall'articolo 5, che istituisce un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda presso il Ministero dell'economia e delle finanze e stabilisce i criteri di riparto dei medesimi fondi tra le regioni, non appaiono conformi al disposto di cui all'articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 370 del 2003, nn. 16, 37 e 320 del 2004) secondo la quale in base al nuovo contesto definito a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione il ricorso a finanziamenti ad hoc da parte dello Stato nei confronti di regioni ed enti locali rischia di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza. esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

**1) sia soppresso il secondo comma dell'articolo 4, in quanto**

**volto ad attribuire una competenza di tipo normativo di dettaglio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in un ambito materiale riservato alla potestà normativa delle regioni, fatta salva la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato;**  
**2) sia soppresso l'articolo 5, che istituisce un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, a destinazione vincolata in un ambito materiale attribuito alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.**